

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2022 - DECRETO n. 506 del 14/12/2021

veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, fuori dai centri abitati

GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO	
1 sab	9-22	1 mar		1 mar		1 ven		1 dom	9-22	1 mer	
2 dom	9-22	2 mer		2 mer		2 sab		2 lun		2 gio	7-22
3 lun		3 gio		3 gio		3 dom	9-22	3 mar		3 ven	
4 mar		4 ven		4 ven		4 lun		4 mer		4 sab	
5 mer		5 sab		5 sab		5 mar		5 gio		5 dom	7-22
6 gio	9-22	6 dom	9-22	6 dom	9-22	6 mer		6 ven		6 lun	
7 ven		7 lun		7 lun		7 gio		7 sab		7 mar	
8 sab		8 mar		8 mar		8 ven		8 dom	9-22	8 mer	
9 dom	9-22	9 mer		9 mer		9 sab		9 lun		9 gio	
10 lun		10 gio		10 gio		10 dom	9-22	10 mar		10 ven	
11 mar		11 ven		11 ven		11 lun		11 mer		11 sab	
12 mer		12 sab		12 sab		12 mar		12 gio		12 dom	7-22
13 gio		13 dom	9-22	13 dom	9-22	13 mer		13 ven		13 lun	
14 ven		14 lun		14 lun		14 gio		14 sab		14 mar	
15 sab		15 mar		15 mar		15 ven	14-22	15 dom	9-22	15 mer	
16 dom	9-22	16 mer		16 mer		16 sab	9-16	16 lun		16 gio	
17 lun		17 gio		17 gio		17 dom	9-22	17 mar		17 ven	
18 mar		18 ven		18 ven		18 lun	9-22	18 mer		18 sab	
19 mer		19 sab		19 sab		19 mar	9-14	19 gio		19 dom	7-22
20 gio		20 dom	9-22	20 dom	9-22	20 mer		20 ven		20 lun	
21 ven		21 lun		21 lun		21 gio		21 sab		21 mar	
22 sab		22 mar		22 mar		22 ven		22 dom	9-22	22 mer	
23 dom	9-22	23 mer		23 mer		23 sab		23 lun		23 gio	
24 lun		24 gio		24 gio		24 dom	9-22	24 mar		24 ven	
25 mar		25 ven		25 ven		25 lun	9-22	25 mer		25 sab	
26 mer		26 sab		26 sab		26 mar		26 gio		26 dom	7-22
27 gio		27 dom	9-22	27 dom	9-22	27 mer		27 ven		27 lun	
28 ven		28 lun		28 lun		28 gio		28 sab		28 mar	
29 sab				29 mar		29 ven		29 dom	9-22	29 mer	
30 dom	9-22			30 mer		30 sab		30 lun		30 gio	
31 lun				31 gio				31 mar			

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro. 3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.

1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghetti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghetti, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica. 3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghetti da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 21 maggio al 4 settembre 2022.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2022 - DECRETO n. 506 del 14/12/2021

veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, fuori dai centri abitati

LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
1 ven		1 lun		1 gio		1 sab		1 mar	9-22	1 gio	
2 sab	8-16	2 mar		2 ven		2 dom	9-22	2 mer		2 ven	
3 dom	7-22	3 mer		3 sab		3 lun		3 gio		3 sab	
4 lun		4 gio		4 dom	7-22	4 mar		4 ven		4 dom	9-22
5 mar		5 ven	16-22	5 lun		5 mer		5 sab		5 lun	
6 mer		6 sab	8-22	6 mar		6 gio		6 dom	9-22	6 mar	
7 gio		7 dom	7-22	7 mer		7 ven		7 lun		7 mer	
8 ven		8 lun		8 gio		8 sab		8 mar		8 gio	9-22
9 sab	8-16	9 mar		9 ven		9 dom	9-22	9 mer		9 ven	
10 dom	7-22	10 mer		10 sab		10 lun		10 gio		10 sab	
11 lun		11 gio		11 dom	7-22	11 mar		11 ven		11 dom	9-22
12 mar		12 ven	16-22	12 lun		12 mer		12 sab		12 lun	
13 mer		13 sab	8-22	13 mar		13 gio		13 dom	9-22	13 mar	
14 gio		14 dom	7-22	14 mer		14 ven		14 lun		14 mer	
15 ven		15 lun	7-22	15 gio		15 sab		15 mar		15 gio	
16 sab	8-16	16 mar		16 ven		16 dom	9-22	16 mer		16 ven	
17 dom	7-22	17 mer		17 sab		17 lun		17 gio		17 sab	
18 lun		18 gio		18 dom	7-22	18 mar		18 ven		18 dom	9-22
19 mar		19 ven		19 lun		19 mer		19 sab		19 lun	
20 mer		20 sab	8-16	20 mar		20 gio		20 dom	9-22	20 mar	
21 gio		21 dom	7-22	21 mer		21 ven		21 lun		21 mer	
22 ven	16-22	22 lun		22 gio		22 sab		22 mar		22 gio	
23 sab	8-16	23 mar		23 ven		23 dom	9-22	23 mer		23 ven	
24 dom	7-22	24 mer		24 sab		24 lun		24 gio		24 sab	
25 lun		25 gio		25 dom	7-22	25 mar		25 ven		25 dom	9-22
26 mar		26 ven		26 lun		26 mer		26 sab		26 lun	9-22
27 mer		27 sab	8-16	27 mar		27 gio		27 dom	9-22	27 mar	
28 gio		28 dom	7-22	28 mer		28 ven		28 lun		28 mer	
29 ven	16-22	29 lun		29 gio		29 sab		29 mar		29 gio	
30 sab	8-16	30 mar		30 ven		30 dom	9-22	30 mer		30 ven	
31 dom	7-22	31 mer				31 lun				31 sab	

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro. 3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.

1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica. 3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 21 maggio al 4 settembre 2022.